



*Consiglio Superiore  
dei Lavori Pubblici  
Servizio Tecnico Centrale*

VIA NOMENTANA 2 – 00161 ROMA

TEL. 06.4412.2367 [WWW.CSLP.IT](http://WWW.CSLP.IT)

PEC: CSLP.DIV-TECNICA3@PEC.MIT.GOV.IT

**Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia**

Presidente: Ing. Andrea Falsirollo

[ordine.verona@ingpec.eu](mailto:ordine.verona@ingpec.eu)

**OGGETTO:** “Quesiti/richieste di interpretazione in tema di giunto sismico (NTC 2018)”.

Nel riscontrare la nota prot. n. 895 del 4.03.2022, acquisita al prot. Consup n.2500 del 07.03.2022, con la quale codesto Ordine ha sottoposto a questo Consesso alcuni quesiti in tema di “distanza tra costruzioni contigue”, di cui al § 7.2.1 del D. M. 17 gennaio 2018 (“*Norme tecniche per le costruzioni*” “*NTC 2018*), in merito ai quali ritiene di osservare che tanto le NTC 2018 quanto la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7, C.S.LL.PP. non risulterebbero esaustive, in quanto si limiterebbero ad affermare che la distanza tra costruzioni contigue deve essere tale da evitare fenomeni di martellamento, “(...) *senza prescrivere (nel dettaglio) la necessità di un interspazio completamente vuoto da qualsiasi materiale, esteso dalle fondazioni fino al sistema tetto compreso, con l’unica esclusione del cedevole polistirolo a necessaria protezione dagli agenti atmosferici*”, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si ritiene opportuno precisare che le risposte di questo Servizio, fornite per corrispondere a casi aventi una valenza ed una connotazione di ordine generale e strettamente correlati a problematiche derivanti dall’interpretazione del testo normativo, fanno sempre astrazione da specifiche questioni tecniche o amministrative, come pure da qualsivoglia valutazione relativa a situazioni concrete che, invece, attengono alla esclusiva responsabilità dei professionisti coinvolti o degli uffici territorialmente competenti.

Ciò premesso, relativamente alle problematiche prospettate si forniscono le seguenti valutazioni di carattere generale, onde consentire un corretto inquadramento della materia.

Le chiare indicazioni fornite dal punto 7.2.1 in ordine alla “distanza tra costruzioni contigue” hanno, come noto, l’intento di consentire il mutuo spostamento delle strutture prospicienti, senza che si possano produrre “martellamenti” o sollecitazioni tali da condurre a danni strutturali.

Anche in relazione al dimensionamento della “distanza tra costruzioni contigue”, non può non rilevarsi il carattere stringente degli specifici rimandi che il normatore fa alle valutazioni quantitative da compiersi in sede progettuale, come pure il carattere di assoluta generalità posto dalla norma alla indicazione del valore minimo da assegnare alla “distanza tra due punti di costruzione che si fronteggiano”, laddove prescrive che tale distanza “non potrà in ogni caso essere inferiore” al valore stabilito dalla norma stessa.

Inoltre, alla luce di quanto esposto nei quesiti posti, laddove si accostano, in modo apparentemente sovrapposto, i concetti di “giunto sismico” (o “giunto tecnico o di separazione sismica”) e la distanza tra costruzioni contigue, appare opportuno richiamare la differenziazione che il punto 7.2.1 delle Norme pone tra le funzioni del “giunto” e quelle della “distanza tra costruzioni contigue” (dallo stesso punto indicato, poi, come “distacco”), configurandosi il primo come un elemento avente la funzione di suddividere la struttura in unità tra loro dinamicamente indipendenti (anche al fine di rendere, quanto più possibile, la struttura iperstatica caratterizzata da regolarità in pianta e in altezza), la seconda un distacco tra costruzioni atto ad evitare fenomeni di “martellamento”. Le diverse funzioni devono comportare, dal punto di vista progettuale, un differente approccio in relazione alle prescrizioni normative.

Peraltro, occorre considerare anche la infinita casistica di fattispecie che può determinarsi in concreto, di cui i casi riportati nei quesiti posti (“edificio con tre orizzontamenti”; con “i due solai sottostanti correttamente distanziati.....” e “solette di copertura....a contatto diretto tra loro”; ovvero, “edifici collegati tra loro con un numero imprecisato di barre d’armatura...”) costituiscono, verosimilmente, solo una parte e, come tali, non possono che essere presi in considerazione a titolo meramente esemplificativo.

D’altro canto, a fronte delle svariate situazioni riscontrabili nella pratica progettuale e costruttiva, le norme non possono che fornire indicazioni prescrittive di carattere generale. Occorre poi che, in ogni situazione concreta, la rigorosa e puntuale adesione alle prescrizioni normative abbia sempre a riferimento la *ratio* sottesa alle varie indicazioni di legge.

Pertanto, nelle situazioni in cui il singolo progettista sarà chiamato a valutare, in termini quantitativi, il “distacco” tra le due parti prospicienti oppure dimensionare un “giunto”, laddove ritenga di interporre un materiale o preveda collegamenti “puntuali”, dovrà valutare concretamente che tali elementi possano sempre espletare a pieno la propria funzione, senza che venga compromessa, in alcun modo, l’integrità delle strutture.

IL DIRIGENTE 1^ DIVISIONE:

Ing. Gennaro DE VIVO

IL DIRIGENTE 3^ DIVISIONE:

Ing. Marco PANECALDO